

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

PER GLI IMPIEGATI ED OPERAI

DELLA SOCIETÀ RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA

*Modifiche apportate al Contratto Collettivo di Lavoro 9 luglio 1975
con accordo di rinnovo 20-5-1978*

ROMA - 20 MAGGIO 1978

VERBALE DI ACCORDO

Addì 20 maggio 1978, in Roma

t r a

— l'Intersind, con la partecipazione della RAI-Radiotelevisione Italiana

e

— la Federazione Lavoratori Spettacolo
è stato convenuto quanto segue per il rinnovo dei contratti
collettivi di lavoro per il personale RAI stipulati il 9 luglio 1975.

VERBALE DI ACCORDO

Addì 20 maggio 1978, in Roma

t r a

— l'Intersind, con la partecipazione della RAI-Radiotelevisione Italiana

e

— il Sindacato Nazionale Autonomo Telespazio RAI
è stato convenuto quanto segue per il rinnovo dei contratti
collettivi di lavoro per il personale RAI stipulati il 9 luglio 1975.

AUMENTI ECONOMICI

Nei confronti dei lavoratori in servizio alla data di stipulazione del presente accordo i minimi mensili di stipendio sono aumentati di L. 5.000 mensili dal 1° febbraio 1977, di ulteriori L. 6.000 mensili dal 1° marzo 1978 e di ulteriori L. 6.000 mensili dal 1° febbraio 1979.

ART. 12

ORARIO DI LAVORO

Aggiungere in calce alle norme particolari:

Nota a verbale.

L'Azienda si impegna ad esaminare le posizioni di tutti i lavoratori ai quali è assegnato un orario di lavoro settimanale di 42 ore, per accertare, anche in relazione all'introduzione del nuovo modello produttivo ed alle relative figure professionali, la esistenza delle condizioni che consentano la riduzione del loro orario di lavoro settimanale a 40 ore.

ART. 13

INDENNITA' MANCATA LIMITAZIONE
E VARIABILITA' ORARI DI LAVORO

... *Omissis*...

b) Assistenti alla regia e segretari di produzione:

- fino al 28 febbraio 1978
da L. 46.500 a L. 89.000 per gli assistenti alla regia
da L. 40.400 a L. 78.400 per i segretari di produzione
- dal 1° marzo 1978 al 31 gennaio 1979
da L. 47.600 a L. 91.200 per gli assistenti alla regia
da L. 41.500 a L. 80.500 per i segretari di produzione
- dal 1° febbraio 1979
da L. 48.700 a L. 93.400 per gli assistenti alla regia
da L. 42.600 a L. 82.600 per i segretari di produzione

... *Omissis*...

	fino al 28.2.78	dal 1.3.78 al 31.1.79	dal 1.2.79
— 1° operatore di ripresa . . .	122.100	124.500	126.900
— operatore di ripresa di clas- se 8	111.600	114.000	116.400
— operatore di ripresa di clas- se 12	99.000	101.600	104.200
— assistente operatore . . . (anzianità oltre 18 mesi)	68.200	70.500	72.800
— assistente operatore . . . (anzianità inferiore a 18 mesi)	60.000	62.000	64.100

... *Omissis*...

ART. 14

RIPOSO SETTIMANALE

Aggiungere dopo il 5° comma:

Il giorno di riposo può essere fissato anche dopo più di 6 giornate lavorative quando, per motivi indipendenti dalla volontà dell'Azienda, si verifichi tale necessità in relazione ad attività particolari tipiche dell'Azienda. In tal caso verrà corrisposta la maggiorazione di cui al 4° comma del presente articolo.

In ogni caso i giorni di riposo consecutivi, fissati oltre la sesta giornata, non possono essere più di due e vanno fruiti congiuntamente al termine della produzione.

Decorrenza: dalla data di stipulazione del presente accordo.

ART. 19

FERIE

Con decorrenza dall'anno 1978 il 1° comma viene modificato come segue:

Il lavoratore per ogni anno di servizio ha diritto ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione nelle seguenti misure:

- 21 giorni lavorativi fino a 3 anni di anzianità;
- 25 giorni lavorativi oltre i 3 anni e fino a 10 anni di anzianità;
- 30 giorni lavorativi oltre i 10 anni di anzianità.

ART. 22

MALATTIA

I primi 8 comma vengono sostituiti dai seguenti:

Salvo quanto espressamente previsto per il caso di infortunio sul lavoro, in caso di malattia la Società conserverà il posto al lavoratore per un periodo di 12 mesi durante il quale gli corrisponderà l'intera retribuzione per i due terzi del periodo stesso e metà della retribuzione per l'altro terzo.

Trascorso il periodo di cui sopra, qualora perduri la malattia la Società, a richiesta del lavoratore, gli conserverà il posto senza corresponsione della retribuzione per un periodo pari a quello previsto per l'aspettativa.

Il trattamento come sopra previsto è frazionabile, cumulandosi i singoli periodi di malattia intervenuti in un periodo massimo di 18 mesi consecutivi.

Quando l'assenza è dovuta ad incapacità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, la Società corrisponderà al lavoratore la retribuzione intera fino alla guarigione clinica.

Gli ultimi quattro comma restano invariati.

Decorrenza: dalla data di stipulazione del presente contratto.

ART. 24

TRASFERIMENTI

Aggiungere in calce all'articolo:

Norma transitoria.

Quanto stabilito dalla seconda parte del primo comma del presente articolo e dalle relative note a verbale 1) e 2), non troverà più applicazione con l'entrata in vigore delle norme legislative in materia di locazioni (cd. « equo canone »), per i trasferimenti che si determineranno successivamente alla stessa data.

I relativi problemi costituiranno oggetto di un apposito incontro a livello aziendale, con l'entrata in vigore della predetta disciplina legislativa.

ART. 43

INDENNITA' IN CASO DI MORTE

Aggiungere in calce all'articolo:

Chiarimento a verbale.

Le indennità integrative di cui al 2° comma del presente articolo trovano applicazione anche per il personale con qualifica operaia.

DECORRENZA E DURATA

Ferme restando le diverse decorrenze convenute, il nuovo contratto avrà decorrenza dal 1° febbraio 1977 e scadrà il 31 gennaio 1980.

MINIMI MENSILI DI STIPENDIO

Classe	Minimo in vigore dal 1.2.1977	Minimo in vigore dal 1.3.1978	Minimo in vigore dal 1.2.1979	Mansione o qualifica	Assegno assorbibile
1	523.470	529.470	535.470	Regista televisivo	—
2	487.470	493.470	499.470	Regista televisivo	3.450
3	462.470	468.470	474.470	Regista radiofonico	8.000
4	439.250	445.250	451.250	Primo annunciatore televisivo Regista radiofonico	8.000 6.220
5	413.170	419.170	425.170	Annunciatore televisivo	8.000
6	403.490	409.490	415.490	Allestitore Primo operatore di ripresa Capo tecnico	8.000 6.560 4.260
7	393.440	399.440	405.440	Primo annunciatore radiofonico Capo montatore Primo tecnico luci Scenografo progettista	8.000 6.670 3.940 3.940
8	379.730	385.730	391.730	Operatore di ripresa Capo tecnico Capo reparto cinematografico	8.000 6.050 6.050
9	372.110	378.110	384.110	Annunciatore radiofonico Primo cameraman	8.000 5.130
10	360.260	366.260	372.260	Impiegato Cameraman Montatore	8.000 6.600 6.600
11	345.380	351.380	357.380	Primo tecnico Assistente alla regia Arredatore Impiegato	8.000 7.290 6.910 5.000

MINIMI MENSILI DI STIPENDIO

Classe	Minimo in vigore dal 1.2.1977	Minimo in vigore dal 1.3.1978	Minimo in vigore dal 1.2.1979	Mansione o qualifica	Assegno assorbibile
12	298.350	304.350	310.350	Annunciatore radiofonico Operatore di ripresa Operatore animatore Tecnico Chimico sensitometrista Datore luci cineatografico Cameraman	8.000 5.830 5.830 5.770 5.770 5.770 5.430
13	293.380	299.380	305.380	Impiegato Montatore Segretario di produzione Costumista figurinista Tecnico luci	8.000 8.000 6.150 6.150 6.150
14	281.980	287.980	293.980	Operatore animatore	8.000
15	274.890	280.890	286.890	Impiegato Operaio specializzato	8.000 8.000
16	245.340	251.340	257.340	Addetto taglio negativi Operatore alla truka	8.000 8.000
17	237.670	243.670	249.670	Operaio specializzato Impiegato	8.000 —
18	226.290	232.290	238.290	Operaio specializzato Assistente operatore	8.000 8.000
19	206.710	212.710	218.710	Operaio Impiegato	8.000 3.990
20	197.540	203.540	209.540	Aiuto operaio Commesso usciere	8.000 6.130
21	182.700	188.700	194.700	Manovale	8.000

